

Codice A1816A

D.D. 23 agosto 2018, n. 2585

**R.D. 523/1904 - P.I. 6040 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di una percorrenza della condotta idrica nell'alveo del torrente Belbo, a monte del ponte comunale per il cimitero, in comune di Rocchetta Belbo (CN). Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. con sede in Cuneo.**

In data 06/06/2018 la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A, con sede in Cuneo, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il mantenimento di un tratto percorrenza nell'alveo del torrente Belbo con una condotta idrica, a monte del ponte comunale per il cimitero, nel comune di Rocchetta Belbo (CN).

Tale occupazione demaniale costituisce un'integrazione al Disciplinare di concessione n. 2069 del 22/07/2009 in fase di rinnovo (pratica demaniale CN SPA 109).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Mario Giraudo, in base ai quali è previsto il mantenimento della seguente opera nel torrente Belbo da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

percorrenza in alveo con condotta idrica (DN 200 mm in acciaio) per una lunghezza di m 340,00 in sponda destra

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rocchetta Belbo per quindici giorni consecutivi dal 11/07/2018 al 26/07/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento della percorrenza in alveo della condotta idrica è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Belbo.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A, con sede in Cuneo, al mantenimento del tratto di percorrenza della condotta idrica nell'alveo del torrente Belbo, a monte del ponte comunale per il cimitero, nel comune di Rocchetta Belbo (CN) nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, alle seguenti prescrizioni:

1. **il mantenimento della percorrenza in alveo della condotta idrica è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione (integrazione pratica demaniale CN SPA109);**
2. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI